

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI**

Repertorio n.19660

Raccolta n.10264

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta
del mese di gennaio

alle ore 11,00.

In Milano, Via San Prospero n. 1

lì, 30 gennaio 2017

A richiesta della "Società Gestione Aeroporti Alghero,
SO.GE.A.AL. S.P.A." ed in forma abbreviata "SO.GE.A.AL.
S.P.A.".

Io sottoscritto Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci della "Società Gestione Aeroporti
Alghero, SO.GE.A.AL. S.P.A." ed in forma abbreviata
"SO.GE.A.AL. S.P.A." con sede in Alghero presso l'Aeroporto
Civile Alghero - Fertilia, capitale sociale euro
7.754.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Sassari 01635090903, indetta per oggi, nel luogo di cui
sopra ed alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del Giorno:

in sede ordinaria

1) Revoca e modifica della delibera assembleare di nomina
del collegio sindacale assunta in data 30.12.2016

in sede straordinaria

1) Modificazioni dello statuto ex art. 2365 del Codice Civile

E' presente il signor:

- Dott. MAURO MAIA nato a Cuneo il 27 maggio 1961 e
domiciliato per la carica ove sopra, Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del componente.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
13 dello statuto sociale, il Dott. MAURO MAIA il quale

constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi di legge e di statuto;

- che è presente o rappresentato l'intero capitale sociale -
suddiviso in n. 1.550.800

(unmilione cinquecentocinquanta mila ottocento) azioni
ordinarie del valore nominale di euro 5,00 (cinque virgola
zero zero) ciascuna - e precisamente:

.. Avv. ALESSANDRA POLERA' nata a Vibo Valentia il 9 ottobre
1978, in rappresentanza del socio "F2i Aeroporti 2 S.r.l."



Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Milano 2
il 02/02/2017
n. 4459
Serie 1T
Esatti € 356,00

titolare di n. 1.104.878
(unmilionecentoquattromilaottocentosettantotto) azioni
ordinarie, giusta delega che resterà conservata negli atti
della società;

.. Prof. MASSIMO DEIANA nato a Cagliari il 12 giugno 1962,
in rappresentanza dei soci "REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA"
titolare di n. 357.630
(trecentocinquantasettemilaseicentotrenta) azioni ordinarie
e "SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA - S.P.A.", titolare
di numero 88.292 (ottantottomiladuecentonovantadue) azioni
ordinarie, giusta deleghe che resteranno conservate negli
atti della società;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso
Presidente, è presente la Dott.ssa ROSARIA CALABRESE nata a
Bari il 7 maggio 1978;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci
effettivi Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI nata a Bologna il 2
ottobre 1958 e IGNAZIO CARTA nato a Cagliari il 23 gennaio
1964,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,
dichiara

validamente e regolarmente costituita la presente assemblea,
idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del
giorno ed invita me Notaio a redigere il verbale della parte
straordinaria all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'assemblea di trattare in primo
luogo la parte straordinaria all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità approva.

Su quanto all'ordine del giorno in parte straordinaria il
Presidente illustra all'assemblea le ragioni che, anche in
considerazione del recente mutamento della compagine
sociale, rendono opportuno apportare alcune modifiche allo
statuto sociale ed in particolare propone di:


** integrare l'articolo 2 dello statuto relativo all'oggetto
sociale facendo espresso riferimento all'art. 4 del
Regolamento emanato con Decreto del Ministero dei Trasporti
in data 12 novembre 1997 n. 521 recante norme di attuazione
dell'art. 10, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537;

** modificare gli articoli 11 e 16 nel senso di ridefinire
le modalità ed i tempi di convocazione delle assemblee e
delle adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché di
prevedere che le assemblee e le adunanze del Consiglio
possano tenersi anche in audio o video conferenza;

** procedere ad alcune sistemazioni grafiche e correzioni
agli articoli 6, 8, 10, 15 e 17.

Il Presidente dà quindi lettura delle modifiche proposte che
sottopone all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve
discussione, con il voto favorevole di tutti i soci espresso



per alzata di mano,

delibera:

- di modificare gli articoli 2, 6, 8, 10, 11, 15, 16 e 17 dello statuto sociale nel senso proposto dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le modifiche testè deliberate, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato dal comparente e da me Notaio.


Il comparente esonera me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sulla parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente, accertato il risultato positivo della votazione, dichiara chiusa la parte straordinaria all'ordine del giorno della presente assemblea essendo le ore 11,15 e dichiara che l'assemblea prosegue per la trattazione della parte ordinaria all'ordine del giorno di cui verrà redatto verbale sul relativo libro sociale.

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine cinque e fin qui della sesta a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Mauro MAIA
Simone CHIANTINI notaio





Allegato "A" all'atto n. 10264 di Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETÀ GESTIONE AEROPORTI ALGHERO "SO.GE.A.AL.
S.P.A."**

DENOMINAZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una società per azioni denominata "Società Gestione Aeroporti Alghero, SO.GE.A.AL. S.P.A." ed in forma abbreviata SO.GE.A.AL. S.P.A.

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento emanato con Decreto del Ministero dei Trasporti 12 novembre 1997, n. 521, recante norme di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, la società ha come oggetto principale lo svolgimento delle seguenti attività:

- lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali, nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

In particolare, nei limiti di quanto sopra, la società potrà:

- istituire, organizzare e gestire in proprio o per conto o per mezzo di terzi tutti i servizi collaterali che si riallaccino in qualche modo all'attività principale sopra descritta, compresi, a titolo esemplificativo, quelli riguardanti i servizi a terra (handling), i trasporti, i depositi, le pulizie, le manutenzioni civili e impiantistiche, i rifornimenti, le riparazioni, la vigilanza, l'assistenza, il confort, la ristorazione e simili;
- compiere operazione di marketing territoriale finalizzato allo sviluppo dell'aeroporto;
- compiere qualsiasi attività di natura commerciale in ambito aeroportuale e non aeroportuale che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, finanziarie ed economiche che saranno ritenute utili e opportune, potrà partecipare alla costituzione di nuove società e assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, Enti e organismi aventi oggetto analogo o affine connesso al proprio, anche se svolgono la loro attività in ambiti territoriali diversi da quello in cui opera la SO.GE.A.AL S.p.A., il tutto nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 3

La società ha sede nel Comune di Alghero.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale, nonché la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, succursali ed uffici di

rappresentanza, in tutto il territorio nazionale.

Il trasferimento della sede in altri comuni è di spettanza dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salva ulteriore proroga o anticipato scioglimento, che potranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 5

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - QUALITÀ DEI SOCI - RECESSO

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro settemilionisettecentocinquantaquattromila/00 (€ 7.754.000,00) ed è diviso in numero unmilionecinquecentocinquantaquattromilaottocento (€ 1.550.800) azioni nominative del valore nominale di Euro cinque/00 (€ 5,00) ciascuna.

Nel caso volessero partecipare al capitale altri Enti locali, oltre a quelli già soci, il loro ingresso nella società avverrà mediante un corrispondente aumento del capitale sociale, la cui sottoscrizione sarà riservata esclusivamente a detti Enti. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura in base alle statuizioni dell'articolo 2440 c.c.. La società può accettare contribuzioni volontarie dalla Regione Sardegna, da Enti pubblici, associazioni e privati. I finanziamenti dei soci con diritto di restituzione delle somme versate o in conto futuri aumenti capitale, dei quali potrà essere prevista anche la totale infruttuosità, in deroga al disposto del I comma dell'articolo 1282 c.c., potranno essere effettuati a favore della società nei limiti ed alle condizioni previsti dalle normative vigenti all'epoca dell'effettuazione dei versamenti.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia l'assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, quali azioni postergate nelle perdite, azioni con diritti legati a risultati di settore, azioni riscattabili, azioni con diritto di voto escluso, limitato o subordinato a condizioni non meramente potestative, nei limiti imposti dalla legge.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.



Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

ARTICOLO 8

Le azioni potranno essere detenute da persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private.

Ai sensi di legge la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non può essere inferiore al venti per cento (20%).

L'eventuale partecipazione azionaria di un socio privato di maggioranza che potrà essere rappresentato da un solo soggetto o da una pluralità di soggetti legati fra loro da un patto di sindacato o che agiranno di concerto, sarà effettuata sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate da un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2-3 del D.P.R. 16/9/1996 n. 533, tenuto particolarmente conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

È fatto divieto all'eventuale socio privato di maggioranza, per tre anni dall'assunzione della quota, di compiere atti di cessione anche parziale della stessa. Salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2355 bis del codice civile, decorso detto termine il socio privato di maggioranza potrà liberamente effettuare atti di cessione a condizione che gli Enti pubblici che detengono la maggioranza del capitale pubblico, esprimano il loro preventivo gradimento.

Sulla richiesta di gradimento presentata dall'azionista privato tramite il Consiglio di amministrazione, ciascun ente si dovrà pronunciare con provvedimento motivato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui partecipino alla società più Enti pubblici, sarà sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Decorso detto termine, in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive, si intende prestato l'assenso.

È inibita al socio di maggioranza la costituzione di diritti reali sulle azioni possedute, l'intestazione e gestione fiduciaria.

I rapporti fra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del controllo da parte degli Enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del socio privato nella società in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale. Lo schema dell'accordo è trasmesso per l'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e si intenderà approvato qualora, decorsi 30 giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento.

In caso di collocazione delle azioni sul mercato dovrà essere riservata all'azionariato diffuso una quota delle stesse pari al due per cento (2%).

ARTICOLO 9

La titolarità ed il possesso delle azioni comportano la piena ed incondizionata accettazione delle norme statutarie.

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Per le liquidazioni delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso, si applicano le disposizioni del codice civile.

I dividendi sono validamente pagati nei luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione al proprietario o all'eventuale usufruttuario delle azioni.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data di esigibilità si prescrivono a favore della società.

ASSEMBLEE DEI SOCI

ARTICOLO 10

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti gli azionisti anche se assenti o dissenzienti.

Può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino le maggioranze di cui all'art. 2368 c.c. I comma in prima convocazione e art. 2369 c.c. III comma in seconda e successiva convocazione; l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 11

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed eseguita a cura del presidente o del vice-presidente del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea in sede ordinaria o straordinaria, secondo le materie da trattare, oltre che nei casi in cui sia prescritta dalla legge o dal presente statuto, quando lo ritenga opportuno oppure quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta



all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile ed è convocata mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

La Società procede alla convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è valida, anche in mancanza di convocazione, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Sono consentite ulteriori convocazioni, ma non oltre la terza.

L'assemblea può essere tenuta anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- siano delegati al presidente ed al segretario dell'assemblea l'accertamento dell'identità e la legittimazione degli intervenuti, la regolazione lo svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione;
- siano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti audio e/o video nei quali gli intervenuti potranno affluire.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti con diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né

alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza da chi ne fa le veci oppure da altra persona scelta tra gli intervenuti. L'Assemblea nomina il segretario anche in persona di un soggetto che non sia socio o rappresentante di un socio, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.

L'Assemblea può designare due scrutatori tra i presenti.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, ove non sia redatto da un notaio, deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZE, DELEGHE

ARTICOLO 14

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri incluso il presidente, nominati dall'assemblea. Essi durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, non superiore ad un triennio, e sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea dei soci determinare i poteri di amministrazione, nominare i componenti il Consiglio di amministrazione e fissarne il numero, che per i componenti espressione di Enti pubblici locali comprese anche le regioni che partecipano al capitale della società, non potrà superare il numero di cinque. Tuttavia detto numero massimo potrà essere ridotto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo I comma 729 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).

L'assemblea potrà nominare, fermo restando il numero massimo dei componenti, anche un vice-presidente.

ARTICOLO 15

Gli Amministratori restano in carica fino all'approvazione dell'ultimo bilancio in cui scade il periodo di durata della loro nomina. Sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa; non costituisce revoca senza giusta causa l'applicazione del Decreto indicato nel precedente articolo 14.

Per la sostituzione degli amministratori cessati nel corso dell'esercizio, in attesa della nuova nomina da parte dell'assemblea, si provvede nei modi stabiliti dall'articolo 2386 I comma c.c.. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea ordinaria perché provveda alla nomina dell'intero Consiglio.



ARTICOLO 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consiglio si può radunare o nella sede della Società o altrove tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o ne sarà fatta motivata richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri o dai sindaci effettivi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione (due giorni in caso di urgenza); la comunicazione può avvenire a mezzo telegramma, a mezzo fax e/o e-mail. Indipendentemente da qualsiasi formalità di convocazione il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio.

L'adunanza può essere tenuta anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che:

- siano delegati al presidente ed al segretario dell'assemblea l'accertamento dell'identità e la legittimazione degli intervenuti, la regolazione lo svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione.

ARTICOLO 17

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso o eccettuato, salvo quanto per legge o statuto è riservato inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato esecutivo composto di un massimo di tre componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti; può altresì nominare uno o più direttori generali. Il Comitato esecutivo e gli amministratori delegati sono investiti dei poteri e delle attribuzioni ad essi delegate dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18

La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spetta al presidente, al vice-presidente, nonché ai soggetti delegati o al Direttore generale nei limiti dei poteri loro conferiti.

ARTICOLO 19

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori, tenuto conto, ove previsto, dei limiti indicati nei commi 725 726 e 728 dell'art. I della Legge 27 dicembre 2006 n. 796 (Legge finanziaria 2007).

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominato ed operante ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del codice civile, fatto salvo il potere di nomina di due dei tre componenti effettivi da parte del Ministero dell'Economia (uno) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (uno), di cui all'art. 11, comma 2 e 3, del D.M. 521/1997, i quali nominano rispettivamente il presidente del Collegio sindacale ed un sindaco effettivo. Il terzo componente effettivo ed i due sindaci supplenti sono di nomina assembleare.

I sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Ad essi spettano i compiti di cui agli articoli dal 2403 al 2409 del codice civile.

Oltre ai doveri di legge, il Collegio sindacale è incaricato di esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis, II comma, del codice civile e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della Revisione legale).

La remunerazione annua dei sindaci effettivi è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio stesso.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dell'intero Collegio sindacale, oltre quelle indicate dal codice civile, anche l'assenza in capo all'intero Collegio, dei requisiti richiesti, all'atto della nomina, dall'art. 11, comma 2 e 3 del D.M. 521/1997.

ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei termini e a norma di legge a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione da sottoporre all'assemblea.

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'art. 2 del presente Statuto (oggetto della società) sono separatamente evidenziati e illustrati nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

I bilanci dovranno essere certificati da una società di revisione contabile scelta dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2409-*quater* del codice civile. Il bilancio,

dopo l'approvazione da parte degli Organi societari, dovrà essere trasmesso, previa certificazione da parte della società di revisione contabile in conformità alla normativa vigente, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le determinazioni assunte dall'assemblea ordinaria.

La riserva legale dovrà essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

ARTICOLO 22

Addivenendosi in qualsiasi tempo e in qualsiasi caso previsto dalla legge allo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori indicandone il compenso ed i poteri, anche di rappresentanza, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 2487 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 23


La società intende avvalersi dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti e successive a favore delle imprese di gestione degli aeroporti.

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto e contemplato nel presente statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Sassari.

F.to: Mauro MAIA
Simone CHIANTINI notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO DI PARTE
MILANO, 2 FEBBRAIO 2017



N. PRA/3308/2017/CSSAUTO

SASSARI, 02/02/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI SASSARI
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTI - ALGHERO, SO.GE.A.AL. S.P.A. POTRA' ANCHE US

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01635090903
DEL REGISTRO IMPRESE DI SASSARI

SIGLA PROVINCIA E N. REA: SS-106311

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 30/01/2017
- 2) A99 ALTRI ATTI
DT.ATTO: 30/01/2017

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.


DATA DOMANDA: 02/02/2017 DATA PROTOCOLLO: 02/02/2017

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CHNSMN67T06H501W-CHIANTINI SIMONE-SIMONE.

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by PIETRO GRAZIANO ESPOSITO
Date: 2017.02.02 16:40:18 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di SASSARI



**ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO**

**APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA**
scuolalavoro.registroimprese.it



N. PRA/3308/2017/CSSAUTO

SASSARI, 02/02/2017

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	02/02/2017 16:39:49

RISULTANTI ESATTI PER:


DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 02/02/2017 16:39:49

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 02/02/2017 16:39:50



ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA
scuolalavoro.registroimprese.it

